



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Acta Ecclesiae Mediolanensis

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

Borromeo, Carlo

Brixiae, 1603

Editto Per la prohibitione di Giostre e spettacoli nelle Domeniche e Feste.

urn:nbn:de:hbz:466:1-11399

esse robbe, si tengano le botteghe aperte, ma solo sia lecito à tener aperto l'uscio di dette botteghe.

Ne dette robbe, eccetto medicinali, quantunque minute, si vendino dopò il segno del campanone grosso nella Città, e fuori dopò il segno di càpana, che si darà per ordine nostro in quei luoghi doue sarà bisogno; sino che non sieno passate nel verno le 23. hore, nel resto dell'anno finiti il Vespro e altri diuini officij e la lettione sacra nella Chiesa maggiore, quanto alla Città, & nelle Chiese parochiali quato alla Diocesi.

I Fornari anco per il medesimo spatio di 24. hore intiere, dalla mezza notte precedete il giorno di festa, alla mezza notte seguente, offeruino di non burattare farina, nè cuocere pane, nè far altri simili attioni pertinenti al loro mestiere: li molinari di nõ condurre grano al molino, nè farina alli fornari, nè ad altre case particolari, nè picchiar mole, nè acconciar ruote, nè far'altro esercizio simile nè i molini; se non quando per causa di molte feste continuamente successiue l'vna à l'altra, ò per altro publico bisogno haueranno licenza in scritto dalle persone deputate da noi à questo effetto. In fede delle quali cose habbiamo comandato, che questo nostro Editto sottoscritto di mano nostra, e del Cancelliere della nostra Corte Archiepiscopale, sia posto in publico, & attaccato alle porte della Chiesa nostra Metropolitana, e del Palazzo Archiepiscopale: e vogliamo che tal'affissione habbia quella istessa forza, come se à tutti fosse stato particolarmente intimato, notificato, e presentato. Dat. nel Palazzo nostro Archiepif. il 13. di Nouembre. 1574.

E D I T T O

Per la prohibitione di Giostre e spettacoli nelle Domeniche e Feste.

Carolus S. R. E. Card. Tit. S. Praxedis, Dei & Apostolicæ Sedis gratia Archiepiscopus S. Ecclesiæ Mediolanen.

HABBIAMO più volte ammonito tutti, & con lettere, e con ragionamé

ti nostri in Chiesa, e con altri officij di paterna cura; con quanto studio di deuotione, e pietà christiana si douessero celebrare quei sacri giorni della Domenica di Settuagesima, Sessagesima, e Quinquagesima: i quali la sancta Madre Chiesa ammaestrata dallo Spirito santo, celebra con riti, cerimonie, e voci piene di penitenza. Ultimamente poi continuando noi l'oratione, che per istanza del Sereniss. Re Catolico habbiamo instituita, e per li trauagli della Fiandra, e per i bisogni della Chiesa santa, habbiamo ordinato nella presente settimana processioni publiche, e l'oratione solenne delle quaranta hore, e prediche continue nella Chiesa nostra Metropolitana. Con tutto ciò habbiamo visto con le lagrime à gli occhi, & con intimo dolor nostro, quanto poco conto habbiano fatto alcuni, si di questi officij, come della gratitudine douuta à Dio per la liberatione dalla peste, l'anno passato fatta à questa Città; si anco della afflitione in che siamo, per la perdita del Serenissimo Principe di Spagna, & altri attinenti à sua Maestà Catolica. Anzi (quel che non aspettauamo già mai) habbiamo veduto contra l'istituto di quel sacro tempo, e contra alla dispositione anco de i sacri Canonij, constitutioni de i Sommi Pontefici, decreti Prouinciali fatti in esecuzione del sacro Concilio di Trento, & Editti nostri; violate e profanate con giostre, spettacoli, tornei, balli, maschere, e dissolutioni che ne seguono, quelle santissime Domeniche di Settuagesima, Sessagesima, e Quinquagesima: & quel che aggraua più, à tempo à punto, che celebrauamo nella nostra Chiesa Metropolitana i diuini officij, e che portauamo in processione il Santissimo Sacramento, ò che l'haueuamo esposto scoperto sopra l'altar maggiore per l'oratione solenne publica; e quando predicauamo la parola di Dio, & il popolo tutto che era nella Chiesa, con prieghi ad alta voce dimandaua à Dio misericordia; strepitaуano quasi sù le porte della Chiesa, & intorno tamburri, trombe, carrozze di concorso, gridi, e tumulti di tornei, corriere, giostre, maschere,

I &

& altri simili spettacoli profani, con publico, e scandalosissimo disturbo & impedimento di quei diuini officij, e sante orationi, e con irreuerenza del Santissimo Sacramento.

Oltra che disturbi & impedimenti così fatti, erano anco spesse volte nella piazza istessa della Chiesa, e su le strade per doue passauano le processioni, & per doue anco noi andauamo alla Chiesa, di maniera che alle volte fummo in vn certo modo impediti.

Hora intendiamo più oltre, che non ostante i ricordi nostri intorno al celebrare come si deue la Quaresima santamente, con frequentar le stationi, indulgenze, le prediche, le sacre lettioni, i diuini officij, e l'opere di penitenza, si fanno nuouissimi apparecchi, per profanare anco con simili giuochi, spettacoli, giostre, e suamenti, le Domeniche, e sacro tempo della Quaresima, & massime questa prima Domenica che è domani, giorno così insigne, e che per antichissimo istituto di questa Chiesa è celebrato con officij solenni, e pontificali, & è priuilegiato anco dalla Santa Sede Apostolica con la concessione di plenaria Indulgenza, e con inuito di tutto il popolo alla Santa Communionne per questa causa, come per tanti anni à dietro è in offeruanza.

Onde volendo noi per debito dell'officio nostro rimediare à così publico scandalo, e prouedere alla debita offeruanza de santi giorni delle feste, in effecutione de i sacri Canoni, e Constitutioni de sommi Pontefici, e massime di Pio Quinto di sãta memoria, e del sacro Concilio di Trento, e decreti Prouinciali: commadiamo per virtù di questo Editto, che non sia alcuno di qual si voglia preeminenza, dignità, prerogatiua, stato, grado quanto si voglia illustre, ordine, sesso, & conditione, che ardisca nè presuma nella detta Domenica prima, che è domani à gli otto del presente, e nell'altre Domeniche e feste di Quaresima, far giostre, tornei, ò altri spettacoli profani di qual si voglia sorte, nè anco nell'altre domeniche e feste dell'anno, nel tempo che si celebrano i diuini officij nella Chiesa nostra Metropolitana

na; sotto pena di scomunica *Latae Sententiae*, da incorrersi ipso facto, tanto da quelli che attualmente giostrassero, facessero tornei, ò altri spettacoli suddetti, quanto da quelli che ne fossero in qual si voglia modo autori: dalla quale scomunica riseruiamo à noi soli l'assolutione: e sotto pena dell'interdetto dell'ingresso della Chiesa, da incorrersi similmente ipso facto, da quelli che scientemente cooperarano in qual che modo, ò vi staranno presenti, e faranno spettatori, così huomini come donne.

Restando nel resto fermi tutti gli altri Decreti, Editti, e pene altre volte per ordine nostro publicate intorno all'offeruanza della santa Quaresima, e sacri giorni delle Domeniche e feste.

In cuius rei fidem hoc edictum nostrum manu nostra signatum, nostrique Vicecancellarij subscriptione, sigilloque nostro Archiepiscopali S. Ambrosij munitum, Basilicæ nostræ Metropolitanæ, ædiumque Archiepiscopaliū valuis publicè proponi atque affigi mandauimus. Datum Mediolani in ædibus Archiepiscopaliū die 7. Martij. 1579.

O R D I N E

Chè non si venda, nè compri in giorno di festa.

Carolus Cardinalis Archiepisc.

REVER. Parocho. Voi sapete per gli ordini già fatti, e publicati sopra l'offeruanza delle feste, esser prohibito il vendere e comprare qual si voglia sorte di cose, eccetto le mangiatue necessarie al vitto humano solamente di quel dì; le quali però non si potessero tenere esposte, nè vendere, se non alle hore determinate, e con le Botteghe del tutto serrate, eccetto l'uscio di esse: e nondimeno si vede tali ordini esser molto negletti, tenendosi da molti aperte le Botteghe, e massime de Posterri, e venderli pollaria, frutti, & altre cose, anco per le Piazze e contrade, quasi come gli altri dì, con publico scandalo, e pernicioso esèpio, che si dà alle altre
Cit.

Questa Indulgenza è stata trasportata nella Quinquagesima.